

Autoliquidazione Inail 2024-2025: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la **denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail** da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L'istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2024-2025.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

- la scadenza fissata per il **versamento del premio dovuto** (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì **17 febbraio 2025**;
- il **versamento del premio dovuto** (saldo rata 2024+anticipo rata 2025) deve riportare il numero di riferimento 902025 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
- l'invio della **dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell'anno 2024** deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico "*Invio dichiarazione salari*" e la relativa applicazione "*Alpi online*" entro **venerdì 28 febbraio 2025**
- la **dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l'anno 2025** (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2025) deve essere comunicata con il servizio online "*Riduzione Presunto*" entro **lunedì 17 febbraio 2025**;

Servizi online

Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell'istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid,

oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2024/2025, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.

Riduzioni contributive

Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.

Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).

Rateazione premio

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 3,41% valido per l’anno 2024.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2024/2025, sono riportati nella seguente tabella:

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2024/2025			
Rate	Data scadenza	Data pagamento	Coefficienti
I rata	Domenica 16 febbraio 2025	Lunedì 17 febbraio 2025	0

II rata	Venerdì 16 maggio 2025	Venerdì 16 maggio 2025	0,00822137
III rata	Sabato 16 agosto 2025	Mercoledì 20 agosto 2025	0,01681644
IV rata	Domenica 16 novembre 2025	Lunedì 17 novembre 2025	0,02541151

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)

Prospetto informativo disabili trasmissione entro il 31 gennaio 2025

Nelle scadenze di inizio anno trova conferma l'abituale **trasmissione telematica del prospetto informativo disabili** attraverso il portale ministeriale cliclavoro.gov.it **entro il 31 gennaio 2025** e il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al **31 dicembre 2024**.

La modalità di compilazione del prospetto informativo non ha subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti: si ricorda che l'accesso al portale ministeriale dovrà essere necessariamente effettuato con le credenziali Spid del datore di lavoro o di un intermediario autorizzato.

L'omessa o tardiva trasmissione del modello comporta una **sanzione amministrativa di 702,43 euro** e maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L'obbligo interessa i **datori di lavoro con almeno 15 dipendenti**, con la sola eccezione di quelli la cui situazione occupazionale è rimasta invariata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2023, e che pertanto possono omettere di inviare la nuova dichiarazione.

(FP/am)

Le agevolazioni per le nuove assunzioni

Con la circolare n. 1 del 20 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato i primi chiarimenti ufficiali in merito alla super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, inizialmente prevista per il solo 2024 dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e dal DM 25 giugno 2024, ma **prorogata** dall'art. 1 commi 399-400 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026, 2027. In particolare, per ciascuno dei tre periodi d'imposta per i quali è disposta la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal citato DLgs. e dal decreto attuativo (che riguardano il 2024).

Sotto il profilo dei **soggetti beneficiari**, possono fruire dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, a esclusione dei soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Quanto ai titolari di **reddito d'impresa**, si tratta di:

soggetti passivi IRES di cui all'art. 73 comma 1 lettere a) e b) del TUIR; enti non commerciali residenti, vale a dire i soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale; società ed enti non residenti di cui all'art. 73 comma 1 lettera d) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR; imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.

Non rientrano quindi tra i beneficiari dell'agevolazione, ad esempio, gli **imprenditori agricoli** che producono esclusivamente un reddito agrario ex art. 32 del TUIR.

Sono inoltre ammessi all'agevolazione gli esercenti arti e **professioni**, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 54 commi da 1 a 6-*bis*, del TUIR (ora artt. da 54 a 54-*septies* del TUIR, a seguito delle modifiche recate dal DLgs. 192/2024 di revisione dell'IRPEF e dell'IRES).

Definita la natura del reddito del datore di lavoro, l'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 fissa ulteriori **requisiti soggettivi** per la singola attività d'impresa o professionale, ripresi e chiariti nell'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del DM.

In particolare, il comma 2 stabilisce, nella sostanza, che deve sussistere un periodo minimo in cui l'**attività** d'impresa o professionale sia stata **effettivamente esercitata** prima del periodo agevolato.

In particolare, tale disposizione prevede che l'agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l'attività nei **365 giorni** (ovvero nei 366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio

2024) antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Ne consegue che, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.

Con la Relazione illustrativa al decreto attuativo è stato precisato che, in presenza di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione, non si applicano le previsioni sopra descritte, ma le regole delineate in merito alla continuità dei contratti di lavoro.

La circolare riporta l'esemplificazione solo per il 2024, ma le medesime considerazioni si applicherebbero anche con riferimento ai singoli periodi oggetto della proroga.

Viene precisato che la **data di inizio** attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 e AA9/12, ma laddove la data di effettivo inizio dell'attività sia successiva a quella formalmente indicata in tali modelli occorre far riferimento alla data di effettivo inizio.

Quanto ai requisiti oggettivi (**incremento occupazionale** e incremento occupazionale complessivo), la super deduzione spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

La circolare chiarisce che la **media occupazionale** dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell'aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in

relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

Sul punto la circolare fornisce alcune **esemplificazioni**, anche con riferimento a determinate fattispecie (es. cessione del contratto di lavoro).

(MF/ms)

Certificazione Unica 2025

Con il provvedimento n. 9454 pubblicato il 15 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della **Certificazione Unica 2025**, relativa al periodo d'imposta 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. Due delle principali novità riguardano i soggetti tenuti al rilascio e all'invio telematico della CU 2025 e i relativi termini di presentazione del modello.

Per quanto concerne i **termini**, è confermata la scadenza generale del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Cambia invece il termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi.

Infatti, per effetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del D. Lgs. 108/2024 (che ha modificato l'art. 4 comma 6-*quinquies* del DPR 322/98), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di **lavoro autonomo** rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno

successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Pertanto, in tali casi, per l'anno d'imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770).

Il termine del **31 ottobre** rimane valido per i sostituti d'imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

In merito ai soggetti tenuti al rilascio e all'invio telematico delle CU, l'art. 3 comma 1 del DLgs. 1/2024 (inserendo il comma 6-septies all'art. 4 del DPR 322/98) ha previsto dall'anno di imposta 2024 l'esonero dal rilascio e dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il **regime forfetario** di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e il **regime di vantaggio** ex art. 27 del DL 98/2011 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 3.1).

In sostanza, la CU 2025 (relativa al periodo d'imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all'Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, es. quelle di maternità).

Per quanto concerne le novità contenute all'interno del modello, quella di maggior rilievo riguarda sicuramente il c.d. "**bonus Natale**" di 100 euro (da riportare al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024), introdotto dall'art. 2-bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024;
- almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova fiscalmente a carico (art. 12 comma 2 del TUIR);
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 comma 1 del TUIR.

L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

L'importo, che non concorre alla formazione del reddito, poteva essere erogato dal sostituto d'imposta insieme alla tredicesima mensilità (su richiesta del lavoratore), oppure può essere fruito dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

Nella CU 2025 è stata quindi inserita un'**apposita sezione**, denominata "Indennità tredicesima mensilità", dove riportare il reddito di lavoro dipendente, l'indennità erogata, non erogata o recuperata e i giorni di detrazione.

Vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità dei **fringe benefit** prevista limitatamente al periodo d'imposta 2024 dall'art. 1 commi 16 – 17 della L. 213/2023, vale a dire:

- 1.000 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette **soglie** sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell'acqua, luce e gas, nonché le spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In merito, si ricorda che, in

caso di superamento delle suddette soglie, l'intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Confermata anche la casella n. 479 dove indicare il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, riconosciuto nei primi sei mesi del 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'art. 5 della L. 287/91) e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2023 (art. 1 commi 21 – 25 della L. 213/2023).

(MF/ms)

Istat mese dicembre 2024

Comunichiamo che l'indice Istat di DICEMBRE 2024, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1 % (variazione annuale) e a + 1,7 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,275%.

(MP/ms)

Confapi: il “Modello Lecco”

fa scuola in Italia

[Leconotizie, intervista al direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza: clicca qui](#)

Costi energetici e imprese “Bene i crediti di imposta per tamponare l'emergenza”

La Provincia di lunedì 20 gennaio, intervista a Luigi Sabadini presidente di Unionmeccanica.

Costi energetici e imprese «Bene i crediti d'imposta per tamponare l'emergenza»

Il caso. Le industrie fornitrici dell'automotive e le trafileries tra le più colpite
Sabadini, Unionmeccanica: si rischia di piegare del tutto le aziende in crisi

MARIA G. DELLA VECCHIA

L'aumento dei costi energetici allarma le imprese, soprattutto le manifatturiere e, fra loro, non solo quelle della categoria "energivora". Un problema sul quale Unionmeccanica, che rappresenta 40mila imprese del settore meccanico, sta dialogando con il Governo per promuovere una serie di iniziative a riduzione dei costi di energia e gas per le pmi manifatturiere, come spiega Luigi Sabadini, presidente nazionale di Unionmeccanica e imprenditore lecchese del settore delle trafileries.

Cosa sta chiedendo in concreto Unionmeccanica al Governo?

Abbiamo preparato una richiesta urgente di intervento economico pubblico per rieditare i crediti d'imposta a sostegno delle aziende manifatturiere, unico strumento che abbiamo visto funzionare in particolari momenti di difficoltà economica delle industrie. Stiamo discutendo i termini con il ministero, prima di parlare di percentuali bisogna definire qual è la disponibilità complessiva, come si fa quando la coperta è corta. Dovremo certo decidere anche un taglio di crediti d'imposta previsti oltre una certa soglia di consumo, anche per evitare che si disperdano risorse dando anche per consumi



Luigi Sabadini

bassi cifre che comunque non farebbero la differenza per un'impresa. Lo facciamo a fronte di un nuovo rincaro pesante della componente energetica dovuta a una fase politica in cui l'Europa ha deciso di stare su uno dei due fronti di guerra e quindi ne paga lo scotto.



Il disaccoppiamento «tra il prezzo di gas ed energia non è stato fatto»

Uno scotto che devono pagare gli Stacchi come hanno messo mano al portafoglio per inviare armi o farlo facciano per aiutare le loro aziende.

I rincari erano già partiti prima di fine dicembre, in vista della scadenza del mancato rinnovo delle forniture russe all'Ucraina e quindi del transito verso l'Europa. E ora gli aumenti continuano. Cosa ci aspetta?

Quella dei costi energetici è una questione interamente politica. Il mancato rinnovo del contratto di fornitura di gas russo all'Ucraina e quindi del trasferimento in Europa è una situazione che potrebbe ripristinarsi con una svolta decisa sulla fine del conflitto. Il tipo di sforzo che è stato fatto dagli Stati Uniti per l'accordo di cessate il fuoco su Gaza può essere fatto anche per porre fine alla guerra in Ucraina. I prezzi erano già aumentati sulle scorte prima del 31 dicembre e diciamo pure che ad oggi la speculazione è molto più contenuta rispetto a quella della precedente crisi energetica.



«Sguardo positivo solo con la bella notizia della fine della guerra»

ca. Gli aumenti attuali sembra che rispecchino di più un riequilibrio fra domanda e offerta, una situazione che comunque all'Italia non fa assolutamente bene essendo in una situazione di completo disastro economico.

Che effetti si aspettano nei prossimi mesi sulle imprese?

I rincari sono altri pesanti costi che si aggiungono e che rischiano di piegare completamente le aziende già in difficoltà, ciò riguarda soprattutto le industrie fornitrici del settore automotive, già in crisi. A darci uno sguardo positivo anche sull'economia potrebbe essere solo la bella notizia della fine della guerra.

Saranno dunque mesi di nuove difficoltà anche a Lecco per le pmi legate all'automotive, che peraltro stanno aumentando la cassa integrazione?

Sì. L'aumento dei costi energetici appesantisce una situazione già difficile. Consideriamo inoltre che secondo le case automobilistiche il 30% di costi da colmare che si è determinato per la tecnologia dell'elettrico va colmato con sconti che loro fanno pagare alla catena di fornitura a monte, non lo vogliono certo pagare loro. Quindi è ovvio che la situazione è ancora più esacerbata per le nostre piccole e medie imprese. Si sta scherzando col fuoco. Perciò

L'energia e le imprese

DA DOVE ARRIVA IL GAS IN ITALIA



TRANSITGAS fa arrivare il gas dal Nord Europa, in particolare da Olanda e Norvegia, passando dalla Svizzera

PASSO GRIES

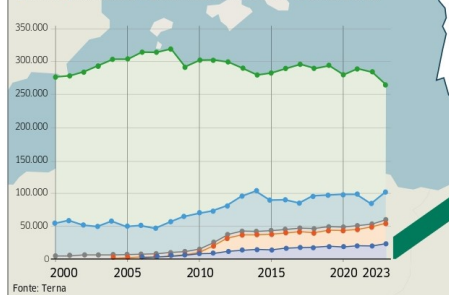
PANICAGLIA (GNL)

LIVORNO OLT (GNL)

LA PRODUZIONE ELETTRICA IN ITALIA PER TIPO DI FONTE

Dati in GWh

● Eolico ● Fotovoltaico ● Geotermoelettrico ● Idrico ● Termoelettrico



chiediamo alla politica di intervenire per tempo: prima che arrivassero i nuovi aumenti era ovviamente noto come la guerra con l'Ucraina fosse in corso, così come erano noti tutti i problemi connessi. Ora si constata che la cassetta degli attrezzi si ritrova svuotata. Non ci si è premuniti verso ulteriori eventi difficili, che di nuovo ora si verificano sui costi del gas e dell'elettricità, col risultato che a pagare il prezzo ora sono le aziende con tutto quello che ne deriva per gli effetti economici e sull'occupazione.

La Commissione europea continua ad essere riluttante nel rivedere il sistema dei prezzi energetici e ri-

mane un nulla di fatto sul progetto, annunciato cinque anni fa, di voler disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell'elettricità, quotati alla Borsa di Amsterdam, cosa che il Governo italiano ora torna a chiedere. Cosa ne pensa, considerando che l'Italia produce quasi la metà dell'elettricità da centrali termoelettriche a metano?

Il tanto annunciato disaccoppiamento fra il prezzo del gas e dell'energia non è stato fatto e quindi ritroviamo il moltiplicatore del gas sul costo dell'elettricità. Altra cosa che la politica ha detto e non ha fatto. Così tutto quello che viene prodotto col fotovoltaico viene fatto pagare allo stesso costo del l'energia elettrica ancorata al-

[Download](#)

13,7 mil



L'andamento del gas alla Borsa di Amsterdam. E le grandi utility continuano a fare dei super utili, altro capitolo critico sul quale non si è portato a casa niente in termini di tassazione.

Una politica debole coi forti?

Al solito, di fronte ai colossi dell'economia la politica ammutolisce, salvo essere molto capace di esigere dai piccoli di tutto e di più, massacrandoli. Tutto questo per le imprese sta diventando intollerabile.

Come vede l'accordo firmato da Meloni con gli Emirati?

Non abbiamo le dorsali per portare non dagli Emirati Arabi ma dal Sud Italia l'energia. L'al-

tro giorno in azienda sono stato per tre ore senza corrente per un guasto nel sistema. Con tutti i soldi che ci prendono attraverso le bollette non fanno manutenzione, non fanno le dorsali in Italia e poi vanno a firmare accordi all'estero. Eni ha comprato un campo fotovoltaico in Spagna (i tre campi realizzati attraverso la controllata di Eni, Plenitude, nda): si fanno investimenti all'estero con i nostri soldi e qui non mettono a posto né la rete né la distribuzione. E' una vergogna, si facciano le cose che si possono fare in Italia, si sa benissimo quali cose vanno fatte sul fronte energetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Download](#)

Ccnl Unionmeccanica Confapi: welfare 2025

Con la presente Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17 giugno 2024, comunicano che in applicazione del comma 3, art. 90 del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 26 maggio 2021, il medesimo resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo CCNL.

Per quanto sopra, entro il mese di febbraio 2025 dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori, in regime di ultrattività, **strumenti di welfare del valore di € 200,00** rispettando le condizioni disciplinate all'art. 52 del CCNL.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento potete fare riferimento all'area sindacale di Confapi Lecco Sondrio.

(FV/fv)

[9737_2025_Dichiarazione_comune_ultrattivita`17.01.2025.pdf](#)
[Download](#)

Confapi Lecco Sondrio inizia il 2025 con l'approfondimento

sulla Legge di Bilancio

Tra i primi appuntamenti in calendario in questo inizio di 2025 per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio, c'è il seguitissimo **webinar fiscale**.

Martedì prossimo, 21 gennaio alle ore 14.30, riparte il ciclo di incontri a cadenza mensile dedicato ai temi fiscali: si parlerà della **"Legge di Bilancio 2025"** e le novità per le aziende.

Il webinar fiscale è tenuto dal dottore commercialista **Massimo Fumagalli** dello Studio Qualitas di Lecco; è un appuntamento nato decenni fa in forma di seminario in presenza che poi si è trasformato in webinar online dai tempi del Covid. La presenza delle aziende è rimasta costante negli anni, anzi, è aumentata con la possibilità di seguirlo ovunque ci si trovi, anche dall'estero. Al termine della riunione viene sempre inviato ai partecipanti il materiale informativo utilizzato dal dottor Fumagalli durante l'incontro. Per chi volesse esiste anche la possibilità di chiedere chiarimenti o ulteriori spiegazioni al relatore su argomenti di particolare interesse.

*"Il convegno fiscale, come si chiamava un tempo – racconta il direttore di **Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza** – è uno dei nostri appuntamenti più seguiti fin dall'inizio della sua ideazione. Abbiamo sempre una cinquantina di partecipanti molto interessati alle novità in materia. Come sempre è molto proficua la collaborazione con lo Studio Qualitas che fornisce informazioni utilissime, anche a noi come struttura. L'ambito fiscale è essenziale per il mondo imprenditoriale, soprattutto è fondamentale rimanere aggiornati costantemente: è un mondo in perenne evoluzione".*

Anna Masciadri

Ufficio Stampa

Bando “Rafforza & Innova”: da Regione Lombardia contributi a fondo perduto

Regione Lombardia stanZIA le risorse per offrire alle imprese servizi avanzati in risposta ai loro fabbisogni di ricerca e innovazione. E' uscito il nuovo **Bando regionale “Rafforza & Innova”** che vuole promuovere il **trasferimento tecnologico tra ODR** (Organismi di ricerca) e **PMI** che operano per la trasformazione di nuove idee in nuovi prodotti e servizi. Sul [sito regionale](#) sono disponibili tutti i dettagli che qui di seguito si riassumono.

Possono partecipare le imprese che al momento della presentazione della domanda siano:

- mpmi iscritte e attive, aventi almeno una sede operativa in Regione Lombardia
- esclusi coloro che abbiano uno dei seguenti codici Ateco
- sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca)
- sezione C 12 e sezione G 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26, 47.78.94 e 92

Sono ammissibili i progetti di **trasferimento tecnologico** che prevedano una collaborazione tra PMI beneficiarie e Odr (in qualità di fornitori di servizi avanzati) volti a definire e validare soluzioni tecnologiche innovative tramite lo sviluppo e la realizzazione di:

- un Proof of Concept (PoC) inteso come attività di dimostrazione della fattibilità di un prodotto o di prototipo;
- un prototipo;
- un Minimum Viable Product (MVP) inteso come prodotto pilota, nuovo o da migliorare, da testare e convalidare in un ambiente che riproduce le condizioni operative/aziendali reali che può essere utilizzato per

scopi commerciali anche se non rappresenta il prodotto commerciale finale.

Le proposte progettuali devono avere un **importo minimo di € 50.000**, essere **avviate successivamente all'approvazione della misura e concluse dopo la presentazione della domanda**. I progetti devono concludersi entro il termine di 12 mesi dalla concessione (possibile proroga di ulteriori 3 mesi).

Le spese ammissibili sono elencate in allegato, unitamente a tutti i dettagli del bando.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto forfettario di € 30.000 con spese di progetto di minimo di € 50.000 a domanda.

L'assegnazione del contributo avverrà con una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di ricezione, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

L'Associazione è pronta a supportare queste attività tramite ApiTech, scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

[9734_BF02_Bando_rafforza_e_innova_RL_RLA00R1_2024_61_allegato.pdf](#)

[Download](#)